



Comune di San Marcellino
(Provincia di Caserta)

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale n°23 del 23.01.2014

Oggetto: Individuazione soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del procedimento.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese di Gennaio alle ore 12,00 e nella sala delle riunioni della Casa Comunale, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei Sigg.ri:

1	<i>Avv. Pasquale Carbone</i>	Sindaco-Presidente	Presente
2	<i>Sig. Filippo Barone</i>	Vicesindaco	Assente
3	<i>Sig. Mario De Santis</i>	Assessore	Presente
4	<i>Sig. Roberto De Marco</i>	Assessore	Presente
5	<i>Dott. Agostino Sabatino</i>	Assessore	Presente
6	<i>Avv. Alfonso Santagata</i>	Assessore	Presente

Assume la Presidenza il Sindaco Avv. Pasquale Carbone.

Partecipa ai lavori della Giunta il Segretario Generale Dott. Mario Mirabella

Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta alla trattazione dell'o.d.g.-

La GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: " **Individuazione soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del Procedimento** ";

Ritenuta la stessa meritevole d'integrale approvazione;

Preso atto dei pareri su detta proposta resi dai competenti Uffici, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n°267/2000;

Con voti **unanimi** e favorevoli, resi nelle forme di Legge;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: " **Individuazione soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del procedimento** " così come predisposta dagli Uffici;

1) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, riconosciutane l'urgenza, ai sensi dell'art.134₄ del d.lgs. n°267/2000.

Del che è verbale che, letto e confermato, viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente

(F.to *Avv. Pasquale Carbone*)

Il Segretario Generale

(F.to *Dott. Mario Mirabella*)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Individuazione soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del procedimento.

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il decreto legge 5 del 9 febbraio 2012, ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012 n. 35, ha completamente innovato l’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introducendo i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies, che espressamente recitano:

“9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet dell'Amministrazione, è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page, l'indicazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato;”

Rilevato che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del decreto legge 5/2012, convertito nella legge 35/2012;

Considerato che le disposizioni citate sono volte in particolare a rafforzare le garanzie del privato contro il ritardo dell'amministrazione nel provvedere, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché il riconoscimento della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del funzionario responsabile;

Richiamato l'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 che, in materia di "Accesso civico", dispone:

- al comma 2: "la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa";
- al comma 4: "Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3";

Rilevato che con Decreto Sindacale n° 1 del 07/01/2014 il Segretario comunale dott. Mario Mirabella, è stato nominato Responsabile anticorruzione ai sensi dell'art. 1 comma 7 della legge n. 190/2012, e individuato, altresì, quale Responsabile per la trasparenza ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013;

Atteso che la deliberazione n. 50 del 4 luglio 2013 della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche – C.I.V.I.T. – al paragrafo 4, "Accesso civico", prevede che: "Tra le novità introdotte dal d.lgs. n. 33/2013 una delle principali riguarda l'istituto dell'accesso civico (art. 5). Le amministrazioni sono tenute ad adottare autonomamente le misure organizzative necessarie al fine di assicurare l'efficacia di tale istituto e a pubblicare, nella sezione "Amministrazione trasparente", gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo, corredate dalle informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto. Il Responsabile della trasparenza, ai sensi dell'art. 5, c. 2, del decreto, si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e, in virtù dell'art. 43, c. 4, ne controlla e assicura la regolare attuazione.

Peraltro, nel caso in cui il Responsabile non ottemperi alla richiesta, l'art. 5, c. 4, prevede che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all'istante dei dati richiesti. Ai fini della migliore tutela dell'esercizio dell'accesso civico e preferibilmente nei casi in cui vi sia un unico dirigente cui attribuire le funzioni di Responsabile della trasparenza e di prevenzione della corruzione, le funzioni relative all'accesso civico di cui all'art. 5, c. 2, del citato decreto possono essere delegate dal Responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al Responsabile stesso. Questa soluzione, rimessa all'autonomia organizzativa degli

enti, consentirebbe di evitare che il soggetto titolare del potere sostitutivo rivesta una qualifica inferiore rispetto al soggetto sostituito omissis”

Ritenuto per le disposizioni sin qui riportate e per l'assenza nel proprio organico di personale con qualifica dirigenziale, di individuare nel Segretario comunale il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia dei responsabili del procedimento e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento stesso;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato;

DELIBERI

1. di individuare, in ragione della configurazione dell'organizzazione dell'ente ed in particolar modo per l'assenza nel proprio organico di personale con qualifica dirigenziale, nel Segretario comunale in servizio presso il Comune di San Marcellino, Dott. Mario Mirabella, la figura a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della legge 241/1990;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune di San Marcellino, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", dando contestualmente adempimento agli obblighi di pubblicazione come dettagliati nelle delibere della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche n. 50 del 4 luglio 2013 e n. 71 del 1° agosto 2013;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario comunale e ai Responsabili di servizio;
4. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta maggior oneri finanziari a carico del bilancio;
5. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

^^*^*

Pareri sulla proposta di deliberazione (Artt.49 del D.Lgs. n°267/2000)

Per la regolarità tecnica:

Visto: si esprime parere favorevole

li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Mario Mirabella)

